

# COMUNE di RIVELLO

Provincia di Potenza

M 31

## RELAZIONE SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 102, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per equilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere rizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti o di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a equilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo».

Visto il regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti;

Considerato che è emerso quanto di seguito specificato:

### 1) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Il bilancio di previsione 2016 - 2018 è stato approvato con delibera consiliare n. 18 in data 27 maggio 2016. Alla data della sua approvazione risultava in equilibrio e da allora, alla data odierna, non si segnalano situazioni che facciano prevedere il suo mancato equilibrio.

Gli accertamenti relativi alle entrate correnti di competenza, fanno rilevare che complessivamente il gettito preventivato per i primi tre titoli potrà essere conseguito totalmente o parzialmente, con uno scarto minimo.

Gli impegni relativi alle spese correnti di competenza, sommate a quelli delle quote capitale d'ammortamento dei mutui, fanno ritenere che il relativo fabbisogno effettivo preventivato sarà interamente necessario.

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

Lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate.

La gestione degli incassi e dei pagamenti garantisce un'adeguata liquidità.

Pertanto si può prevedere che l'esercizio in corso si concluderà almeno in pareggio.

### 2) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato la inesistenza di debiti fuori bilancio.

### 3) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 è stato approvato con delibera consiliare n. 3

del 29 aprile 2016. Detto rendiconto è stato chiuso con l'inesistenza di debiti fuori bilancio e con un avanzo di amministrazione pari a € 583.476,48 così distinto:

Risultato di amministrazione	€ 583.476,48
Di cui	
Fondi accantonati	€ 53.570,87
Fondi destinati agli investimenti	€ 22.644,00
Fondi liberi	€ 507.261,61
Totale risultato di amministrazione	€ 583.476,48

L'avanzo applicato al bilancio di previsione 2016, in sede di approvazione dello stesso, è pari a € 1.831,17 e si riferisce a fondi destinati agli investimenti, pertanto l'avanzo ancora disponibile ammonta ad € 507.261,61.

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

#### PROPONGONO

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «Salvaguardia degli equilibri di bilancio – esercizio finanziario 2016» con il seguente dispositivo:

- Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, che il bilancio, come risulta dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari, allo stato attuale conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che, presumibilmente, lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio.
- Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, della inesistenza di debiti fuori bilancio che necessitano di "Riconoscimento di legittimità".
- Di prendere atto della inesistenza di debiti fuori bilancio e che l'ultimo esercizio chiuso non presenta disavanzo di amministrazione.

Rivello, 20 luglio 2016

I Responsabili dei Servizi

Martino Francesco

Allani Orazio

Renne Margherita

#### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

Rivello, li 22 luglio 2016

L'Organo di Revisione  
(rag. Rosanna Trotti)